

(parere ARAN Comparto Ministeri M-171 del 25 settembre 2011)

010 - Quando possono essere fruiti i permessi per matrimonio?

L'art. 18, comma 3 del CCNL del 16 maggio 1995 riconosce ai lavoratori la fruizione di quindici giorni consecutivi di permesso retribuito "in occasione del matrimonio".

L'espressione "in occasione del matrimonio" lascia intendere uno stretto collegamento tra l'evento matrimonio e la fruizione del permesso, collegamento che implica necessariamente che il periodo di permesso sia temporalmente correlato al citato evento giustificativo. Tale necessario collegamento non esclude, però, che il giorno del matrimonio possa anche non essere ricompreso nei quindici giorni di permesso. Tale eventualità, infatti, è quella che si concretizza qualora il matrimonio viene celebrato nella giornata di sabato (non lavorativa). Infatti, in tale caso sembra plausibile che il permesso retribuito possa decorrere dal lunedì successivo, essendo questa la prima giornata lavorativa utile. Inoltre, la disposizione contrattuale citata offre la possibilità di dilazionare il periodo di permesso, che va comunque fruito entro i trenta giorni successivi all'evento. Resta, comunque, fermo che tale periodo non è frazionabile e che va in ogni caso fruito consecutivamente.